

MODELLO PER L'ISTANZA DI RIMBORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO LEGGE 29 NOVEMBRE 2008, N. 185

(convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2)

ISTRUZIONI

Premessa

L'articolo 6, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha introdotto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 la parziale deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF e IRES), dell'imposta regionale sulle attività produttive che colpisce il costo del lavoro e gli oneri per interessi sostenuti dalle imprese e dai professionisti, in quanto componenti negativi generalmente non ammessi in deduzione nella determinazione del valore della produzione da assoggettare al tributo regionale. Come affermato dalla relazione illustrativa al citato decreto, tale previsione normativa rappresenta una deroga al generale principio di indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali, espressamente previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 446 del 1997 e ribadito, da ultimo, dal comma 43 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

La predetta deduzione è fruibile dai soggetti che determinano la base imponibile IRAP con le modalità di cui agli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto IRAP. Si tratta, in particolare di:

- società di capitali e enti commerciali (art. 5);
- società di persone e imprese individuali (art. 5-bis);
- banche e altri enti e società finanziari (art. 6);
- imprese di assicurazione (art. 7);
- persone fisiche, società semplici e quelle ad esse equiparate esercenti arti e professioni (art. 8).

Si precisa che la deduzione forfetaria dell'IRAP spetta anche ai soggetti diversi da quelli individuati dagli articoli sopraelencati a condizione che gli stessi determinino la base imponibile IRAP secondo la disciplina recata dall'articolo 5 del decreto IRAP per opzione (imprenditori agricoli e pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata) o per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività commerciale esercitata).

Resta fermo che nella particolare ipotesi in cui il soggetto svolga sia un'attività per la quale la base imponibile IRAP è determinata ai sensi degli art. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D.lgs. n. 446 del 1997 sia un'attività diversa (es. attività agricola ai sensi dell'art. 9 ovvero attività istituzionale ai sensi dell'art. 10, comma 1), è deducibile dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo esclusivamente il 10 per cento della quota di IRAP versata relativa all'attività di cui ai predetti artt. da 5 a 8.

La deduzione forfetaria, pari al 10 per cento dell'IRAP versata, può essere fatta valere in sede di determinazione del reddito a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile abbiano concorso spese per lavoro dipendente e assimilato oppure interessi passivi e oneri assimilati non ammessi in deduzione nella determinazione della base imponibile IRAP. La deduzione spetta alla predetta condizione e prescinde, dunque, dall'ammontare complessivamente sostenuto per oneri del personale o interessi passivi (cfr. circolare n. 16 del 14 aprile 2009).

Ai sensi dei successivi commi 2 e 3 dell'articolo 6 del richiamato D.L. n. 185 del 2008, la deduzione forfetaria può essere fatta valere anche per i periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso, al contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (ovvero della maggiore eccedenza a credito) con riferimento ai suddetti periodi di imposta, per effetto della mancata deduzione dell'IRAP nella misura ammessa dalla norma in esame.

In particolare:

- per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 (29 novembre 2008) sia stata presentata – nel rispetto del termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento – istanza di rimborso ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973, spetta il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente all'IRAP deducibile ai sensi della norma in esame. L'importo del rimborso spettante è determinato ricalcolando la base imponibile delle imposte sui redditi al netto della deduzione del 10 per cento dell'IRAP versata, a condizione che i predetti oneri (spese per il personale o interessi passivi) abbiano concorso alla formazione della base imponibile del

tributo regionale. Si precisa, inoltre, che l'istanza dà diritto al rimborso solo per le annualità d'imposta cui essa si riferisce e che per rendere più spedite le procedure di gestione, anche in questo caso è necessario presentare apposita istanza di rimborso utilizzando il presente modello, avendo cura di compilare il quadro RI con i dati richiesti;

- per i periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008, per i quali alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 non sia stata presentata istanza di rimborso (ovvero che, pur essendo stata presentata, si intenda chiedere il rimborso per ulteriori annualità), il diritto allo stesso spetta a seguito di presentazione, esclusivamente in via telematica, di apposita istanza all'Agenzia delle entrate, utilizzando il presente modello. Detta facoltà può essere, tuttavia, esercitata solo con riguardo ai versamenti IRPEF/IRES per i quali alla predetta data del 29 novembre 2008 risultava ancora pendente il termine di 48 mesi decorrente dalla data del versamento, di cui all'articolo 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. In pratica, è consentito ottenere a rimborso le imposte versate in data non anteriore al 29 novembre 2004, a condizione che venga presentata la presente istanza entro il termine indicato nel paragrafo successivo. Si evidenzia che per i versamenti in acconto il termine in questione decorre dal momento del versamento del saldo (cfr. risoluzione n. 459 del 2 dicembre 2008). Ad esempio, per gli acconti relativi al periodo di imposta 2004 – anche se versati in data anteriore al 29 novembre 2004 – il termine iniziale dei 48 mesi decorre dalla data di versamento dell'imposta a saldo (ordinariamente in scadenza nel mese di giugno 2005).

Al fine di consentire ai soggetti interessati di chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate (ovvero della maggiore eccedenza a credito), ai sensi del comma 3 dell'art. 6 in commento, è stato predisposto il presente modello costituito da:

- il **frontespizio**, composto da due facciate. La prima contenente l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. La seconda dove sono richiesti i dati anagrafici del soggetto istante e del rappresentante, la firma e l'impegno alla presentazione telematica;
- il **quadro RI**, per l'indicazione dei dati utili ai fini della determinazione del rimborso, relativi a ciascun periodo d'imposta, e per l'indicazione dell'importo totale rimborsabile.

La deduzione forfetaria del 10 per cento dell'IRAP versata compete anche nell'ipotesi in cui nel periodo di imposta di riferimento sia emerso un risultato negativo ai fini delle imposte sui redditi. In tal caso, la rideterminazione del reddito al netto della deduzione in commento darà luogo ad una maggiore perdita da computare in diminuzione del reddito relativo al primo periodo d'imposta utile successivo, alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 8 e 84 del TUIR. Al riguardo, si precisa che al fine di comunicare all'Agenzia delle entrate le maggiori perdite rideterminate è necessario presentare, comunque, il presente modello anche se nello stesso non è evidenziato alcun importo da rimborsare.

Se la perdita del periodo di imposta oggetto di rideterminazione è stata utilizzata in un periodo d'imposta per il quale sia stata già presentata la dichiarazione dei redditi, il contribuente potrà richiedere il rimborso della maggiore IRES o IRPEF versata in tale periodo di imposta, utilizzando il modello in commento. Nel caso in cui, invece, la perdita rideterminata per tener conto della deduzione IRAP non sia stata ancora utilizzata e risulti ancora pendente il termine stabilito dai predetti articoli del TUIR per il riporto della stessa, la medesima perdita potrà essere utilizzata nel primo esercizio utile.

Resta inteso che il periodo d'imposta a partire dal quale è possibile rideterminare il risultato negativo è, anche in questo caso, il periodo per il quale il termine di versamento del saldo IRPEF/IRES sarebbe scaduto in data non anteriore al 29 novembre 2004. Ciò in analogia con il trattamento riservato ai contribuenti che, in presenza di redditi imponibili, possono ottenere a rimborso l'eccedenza IRPEF/IRES versata.

Termini e modalità di presentazione

La presente istanza di rimborso va presentata:

- per i versamenti per i quali il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 cade entro il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, entro 60 giorni dalla predetta data di attivazione. Tale termine di presentazione riguarda i versamenti per i quali alla predetta data del 29 novembre 2008 risultava ancora pendente il termine di 48 mesi decorrente dalla data del versamento;
- per i versamenti per i quali il termine previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 cade dopo il 60° giorno successivo alla data di attivazione della procedura telematica che ne consente l'invio, entro la data di scadenza del termine di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Per le istanze contenenti i dati relativi ad istanze già presentate alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2008, si rende necessario che le stesse siano trasmesse all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica che consente l'invio del presente modello, ciò al fine di consentire l'esame in via prioritaria di dette istanze.

Si evidenzia, inoltre, che per le istanze da presentare al fine di comunicare le maggiori perdite

rideterminate, il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973 decorre dalla data in cui sarebbe scaduto il termine di versamento del relativo saldo IRPEF/IRES. Quanto detto vale anche per le istanze con le quali viene chiesta a rimborso la maggiore eccedenza a credito IRPEF/IRES rideterminata rispetto a quella originariamente dichiarata, nonché per le istanze presentate dalle società partecipanti al consolidato nazionale e dai soggetti trasparenti nelle ipotesi di trasparenza fiscale (vedi paragrafo "Casi particolari").

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica.

La trasmissione dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati dall'Agenzia delle entrate;
- tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario. Si considerano appartenenti al gruppo l'ente o la società controllante e le società controllate. Si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata le cui azioni o quote sono possedute dall'ente o società controllante o tramite altra società controllata da questo per una percentuale superiore al 50 per cento del capitale;
- tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti).

La trasmissione telematica diretta può avvenire utilizzando il servizio telematico Entratel, dai soggetti già abilitati a tale servizio, ovvero utilizzando il servizio telematico Internet, da parte di tutti gli altri soggetti. In caso di presentazione telematica tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione (soggetti sopra indicati), questi ultimi sono tenuti a rilasciare all'interessato, contestualmente alla ricezione dell'istanza, o all'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati in essa contenuti. La data di tale impegno, unitamente alla sottoscrizione dell'intermediario ed all'indicazione del suo codice fiscale, dovrà essere riportata nello specifico riquadro "Impegno alla presentazione telematica".

L'intermediario deve, inoltre, rilasciare al contribuente un esemplare dell'istanza i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, redatta su modello conforme a quello approvato, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione. Si ricorda che l'istanza si considera presentata nel giorno in cui si è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate e la prova della presentazione è data dalla comunicazione rilasciata dalla stessa Agenzia che ne attesta l'avvenuto ricevimento.

Il richiedente è tenuto a conservare la documentazione sopra citata, previa sottoscrizione dell'istanza a conferma dei dati ivi indicati.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere effettuata utilizzando il prodotto informatico denominato **"Rimborsodalrap"**, reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

Comunicazione di avvenuta presentazione telematica

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza per via telematica è trasmessa telematicamente all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito <http://telematici.agenziaentrate.gov.it> nel quale a fronte di ogni invio effettuato è disponibile la relativa ricevuta. Ad ogni modo, la comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In relazione poi alla verifica della tempestività delle istanze presentate per via telematica, si ricorda che si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini previsti, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data di emissione della comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

Reperibilità del modello

Il presente modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. e può essere, altresì, prelevato da altri siti internet, a condizione che lo stesso sia conforme, per struttura e sequenza, a quello approvato con il provvedimento di approvazione del presente modello e rechi l'indirizzo del sito dal quale è stato prelevato, nonché gli estremi del citato provvedimento.

Il modello può essere riprodotto con stampa monocromatica, realizzata in colore nero, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilità del modello nel tempo.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Nel riquadro devono essere indicati i dati relativi al soggetto avente diritto a chiedere il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate o della maggiore eccedenza a credito ovvero al riconoscimento delle maggiori perdite rideterminate (anche in assenza, quindi, di importi rimborsabili), per effetto della deduzione dell'IRAP nella misura ammessa dalla norma in esame.

Nei casi di trasparenza fiscale ovvero di consolidato nazionale, l'istanza va presentata autonomamente anche dal soggetto trasparente ovvero partecipante alla tassazione di gruppo, anche in assenza di un importo da chiedere a rimborso, avendo cura di riportare i propri dati anagrafici nel presente riquadro (vedi paragrafo "Casi particolari").

Correttiva nei termini

Qualora prima della scadenza del termine di presentazione si intenda rettificare un'istanza già presentata, deve essere compilata una nuova istanza completa di tutte le sue parti, avendo cura di barrare la **casella "Correttiva nei termini"** e riportando nell'apposito campo il numero di protocollo dell'istanza da rettificare. Ovviamente, è possibile rettificare con la nuova istanza solo quelle annualità per le quali non siano scaduti i relativi termini.

Persone fisiche

Indicare i dati anagrafici richiesti. Per i soggetti nati all'estero deve essere indicato lo Stato di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia.

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Indicare la denominazione o ragione sociale e la natura giuridica rilevabile dalla relativa tabella riportata nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Il **campo "Data scissione parziale"** deve essere compilato nel caso in cui il soggetto per il quale viene presentata l'istanza sia stato dante causa in un'operazione di scissione parziale. A tal fine, va indicata la data dell'atto di scissione.

Soggetti non residenti

I campi devono essere compilati solo dai soggetti non residenti; il "codice Stato estero" va desunto dall'elenco degli Stati esteri riportato nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione annuale.

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA

Il presente riquadro deve essere compilato con l'indicazione dei dati relativi al soggetto firmatario dell'istanza nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia diverso dal soggetto istante.

Qualora l'istanza sia presentata da una società per conto del soggetto istante, deve essere compilato anche il campo denominato "Codice fiscale società", indicando, in tal caso, nell'apposito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società rappresentante e il soggetto istante.

In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società che indica il codice carica 9 in qualità di società beneficiaria (di società scissa) o di società incorporante (di società incorporata) e la società che presenta l'istanza in qualità di rappresentante negoziale del soggetto istante.

Per quanto riguarda il codice carica, lo stesso deve essere desunto dalla relativa tabella presente nelle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione UNICO, disponibili alla data di presentazione dell'istanza e pubblicati sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

RECAPITI

Vanno indicati i recapiti telefonici nonché l'indirizzo di posta elettronica del soggetto istante, ovvero del rappresentante nel caso in cui l'istante sia estinto o deceduto.

Si evidenzia che l'indicazione dei dati previsti nel riquadro non è obbligatoria. Indicando il numero di telefono, di cellulare, di fax e l'indirizzo di posta elettronica, il soggetto istante potrà essere contattato dall'Agenzia delle entrate per eventuali richieste di chiarimenti in ordine ai dati esposti nel modello.

FIRMA DELL'ISTANZA DI RIMBORSO

La firma va apposta nell'apposito riquadro, in forma leggibile, da parte del soggetto istante o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o da uno degli altri soggetti indicati nella Tabella "Codice di carica".

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'intermediario che trasmette l'istanza. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- se si tratta di CAF, il proprio numero di iscrizione all'albo;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

QUADRO RI – DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO RIMBORSABILE

Il quadro RI si compone di due sezioni: nella prima è prevista l'indicazione, per ciascun periodo d'imposta, dei dati relativi alla determinazione della quota di IRAP deducibile, della perdita e/o del reddito rideterminato, dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali, dei crediti d'imposta nonché dell'importo rimborsabile. Nella seconda sezione è prevista l'indicazione dell'importo complessivo da chiedere a rimborso.

Qualora sia necessario compilare più sezioni I occorre compilare due o più moduli, avendo cura di numerare progressivamente la casella "Mod. N." posta in alto a destra del presente quadro. In tal caso, la sezione II deve essere compilata soltanto sul primo modulo.

Sezione I

Nel **rigo RI1** deve essere indicata nelle **colonne 1 e 2**, rispettivamente, la data iniziale e finale del periodo d'imposta in cui è stato prodotto il reddito (o la perdita) oggetto di rideterminazione e/o per il quale è rideterminata l'imposta a debito o a credito.

Si precisa che anche i soggetti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008 avevano già presentato istanza di rimborso sono tenuti a presentare il modello in esame. In tal caso, la presente sezione deve essere compilata secondo le istruzioni generali di seguito fornite, avendo cura di riportare nelle colonne 1 e 2, rispettivamente, la data iniziale e finale del periodo d'imposta cui si riferiscono i versamenti già chiesti a rimborso e in **colonna 3** la data di presentazione dell'istanza già presentata. Qualora per il periodo d'imposta di cui alle colonne 1 e 2 del presente rigo siano state presentate, alla data di entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, più istanze di rimborso (ad es. saldo e acconti) occorre riportare in colonna 3 la data relativa alla prima istanza presentata.

I soggetti che hanno barrato nel frontespizio la casella "Correttiva nei termini" devono riportare nella sezione I del presente quadro:

- relativamente alle annualità che non si intendono rettificare e/o per le quali siano scaduti i termini per la rettifica, gli stessi dati presenti nell'istanza originaria, senza barrare la casella di **colonna 4** del **rigo RI1**;
- relativamente alle annualità che si intendono rettificare, i nuovi dati modificati rispetto a quelli contenuti nell'istanza originaria, avendo cura di barrare la casella di **colonna 4** del **rigo RI1**.

Si precisa che non è consentito indicare nell'istanza correttiva annualità diverse da quelle già presenti nell'istanza da rettificare; in tale ipotesi, infatti, è necessario presentare una nuova istanza.

Il **rigo RI2** è riservato ai contribuenti per i quali, con riferimento al periodo d'imposta indicato al rigo precedente, si è reso applicabile il regime del consolidato nazionale di cui agli artt. 117 e seguenti del TUIR, ovvero uno dei regimi di trasparenza fiscale previsti dagli artt. 5, 115 e 116 del medesimo testo unico, compresi i Trust trasparenti o misti, le aziende coniugali e le imprese familiari. A tal fine, si rinvia alle istruzioni riportate nel paragrafo "Casi particolari".

Nel **rigo RI3** va determinata la quota di IRAP deducibile dal reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, pari al 10 per cento dell'IRAP versata nel periodo d'imposta di cui al rigo RI1, sia a titolo di saldo che di acconto. A tal fine, è necessario che nei periodi di imposta di cui si riferisce il versamento, a saldo o in acconto, gli oneri per il personale o per interessi passivi abbiano concorso alla determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.

In applicazione di tale criterio, non è consentito ad esempio tenere conto, ai fini del calcolo della deduzione, del versamento effettuato a saldo con riguardo ad un periodo d'imposta la cui base imponibile IRAP non risultava incisa dai costi per il personale dipendente e assimilato o per interessi passivi e oneri assimilati; al contrario, si può tenere conto del versamento in acconto relativo al periodo di imposta successivo, se i predetti costi hanno influenzato la base imponibile del periodo medesimo.

Con gli stessi criteri è possibile tenere conto anche dell'IRAP versata nell'anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a fronte di versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso, ovvero di iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione della dichiarazione o di attività di accertamento.

Pertanto, nel presente rigo va indicato:

- in **colonna 2**, l'IRAP a saldo versata nel periodo d'imposta di cui al rigo RI1 ed in **colonna 1** il periodo d'imposta di cui si riferisce il versamento di cui a colonna 2, da indicare con quattro cifre (es. 2006). I soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, devono indicare

in colonna 1 il primo dei due anni solari interessati. Si fa presente che non deve essere riportata nella colonna 2 l'eventuale eccedenza di versamento a saldo (col. 2 del quadro RX dei modelli UNICO);

- in **colonna 3**, gli acconti relativi al periodo d'imposta precedente a quello indicato al rigo R11, qualora versati tardivamente nel periodo d'imposta cui si riferisce il presente modulo. Si precisa che l'IRAP versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell'importo deducibile solo se e nei limiti in cui rifletta l'imposta effettivamente dovuta per il periodo di imposta di riferimento. La quota di acconto versata in eccesso rispetto all'IRAP dovuta non può essere computata nel calcolo della deduzione, in quanto - non risultando definitivamente dovuta - costituisce credito dell'esercizio medesimo; tale quota eccedente, pertanto, non va riportata nella presente colonna;
- in **colonna 4**, gli acconti versati nel periodo d'imposta di cui al rigo R11, ad esclusione di quelli eventualmente riportati in colonna 3;
- in **colonna 5**, l'IRAP dovuta per il periodo d'imposta di cui al rigo R11, risultante dal rigo "Totale imposta" della relativa dichiarazione annuale;
- in **colonna 6**, l'ammontare dell'IRAP versata deducibile dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi. Detto ammontare è pari al 10 per cento della seguente somma:

col. 2 + col. 3 + minore importo tra col. 4 e col. 5

Nell'ipotesi particolare in cui l'importo indicato nella colonna 2 del rigo R13 sia costituito da versamenti IRAP relativi a diversi periodi d'imposta occorre compilare più sezioni I, indicando:

- nel primo modulo l'importo complessivo dei versamenti (colonna 2), senza indicare alcun dato nella colonna 1 ("Anno");
- in ciascuno dei moduli successivi al primo i singoli versamenti (colonna 2) e i periodi d'imposta cui gli stessi si riferiscono (colonna 1). Va riportata, inoltre, la data iniziale e finale del periodo d'imposta nel quale i versamenti sono stati effettuati (rigo R11).

Tutti i dati relativi alla determinazione del rimborso (IRAP versata, reddito rideterminato, etc.) vanno, invece, riportati solo nella prima delle suddette sezioni I.

Ad esempio, si ipotizzi che nel periodo d'imposta 1/1/2006 – 31/12/2006 sia stato versato sia il saldo IRAP relativo all'anno 2005 sia il saldo IRAP relativo all'anno 2004 (avvalendosi per quest'ultimo versamento del ravvedimento operoso di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997), occorre compilare l'istanza nel seguente modo:

- nel rigo R11 del primo modulo va indicato il periodo d'imposta nel quale i predetti versamenti sono stati effettuati (1/1/2006 – 31/12/2006);
- la colonna 1 del rigo R13 del primo modulo non va compilata;
- nella colonna 2 del rigo R13 del primo modulo occorre riportare la somma dei versamenti a saldo effettuati nel 2006;
- nel rigo R11 del secondo modulo va indicato il periodo d'imposta in cui il saldo IRAP relativo all'anno 2005 è stato versato (1/1/2006 – 31/12/2006);
- nella colonna 1 del rigo R13 del secondo modulo va indicato l'anno cui si riferisce il predetto versamento a saldo (2005) ed in colonna 2 il relativo importo;
- i restanti righe del secondo modulo non vanno compilati;
- nel rigo R11 del terzo modulo va indicato il periodo d'imposta in cui il saldo IRAP relativo all'anno 2004 è stato versato (1/1/2006 – 31/12/2006);
- nella colonna 1 del rigo R13 del terzo modulo va indicato l'anno cui si riferisce il predetto versamento a saldo (2004) ed in colonna 2 il relativo importo;
- i restanti righe del terzo modulo non vanno compilati.

Nel **rigo R14, colonna 3**, va indicato il reddito imponibile, relativo al periodo d'imposta di cui al rigo R11, rideterminato tenendo conto dell'ammontare della quota di IRAP deducibile, indicata in colonna 6 del rigo precedente, e/o della maggiore perdita rideterminata relativa a periodi d'imposta precedenti ovvero, in alcuni casi particolari, relativa allo stesso periodo d'imposta (ad es. consolidato nazionale o trasparenza fiscale).

Si precisa che il presente rigo va compilato unicamente in presenza di un minor reddito imponibile rideterminato rispetto a quello originariamente dichiarato.

Qualora il reddito indicato in colonna 3 sia rideterminato (anche) a seguito dell'utilizzo di maggiori perdite derivanti da periodi d'imposta precedenti (vedi istruzioni ai righe R15 e R16), rideterminate in applicazione dell'art. 6 del citato D.L. n. 185, occorre barrare la casella "Perdite pregresse" di **colonna 2** del presente rigo. Tale ipotesi si verifica anche in caso di perdite rideterminate acquisite a seguito di operazioni straordinarie (ad es. perdite della società incorporata, oggetto di rideterminazione, "ereditate" dalla società incorporante).

Per le società e gli enti che, per il periodo d'imposta di cui al rigo R11, avevano dichiarato un reddito minimo ai sensi delle disposizioni previste in materia di società di comodo (art. 30 della legge n. 724 del 1994), il reddito rideterminato di cui alla colonna 3 del presente rigo non può, ovviamente, risultare inferiore al predetto reddito minimo.

Si precisa, inoltre, che possono formare oggetto di rideterminazione anche alcuni redditi assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (es. reddito dei soggetti che hanno aderito al regime delle nuove iniziative di cui all'art. 13 della legge n. 388 del 2000), nonché a tassazione separata (es. reddito dell'imprenditore individuale in caso di liquidazione ordinaria ai sensi del comma 1, lett. g), dell'art. 17 del TUIR), per i quali il 10 per cento dell'IRAP versata costituisce un costo deducibile ai sensi dell'art. 6 del citato D.L. n. 185. In tal caso, nel presente rigo va riportato il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva o a tassazione separata rideterminato, avendo cura di barrare la casella di **colonna 1** (casella "Casi particolari").

Nell'ipotesi particolare in cui oltre ad uno dei redditi citati a commento della colonna 1 del rigo R14 venga rideterminato anche un reddito soggetto ad imposizione ordinaria, occorre compilare due distinte sezioni I (complete in tutte le loro parti), avendo cura di riportare nel rigo R11 il medesimo periodo d'imposta.

Il rigo **R15** va compilato qualora siano rideterminate maggiori perdite d'impresa da riportare, in tutto o in parte, nei periodi d'imposta successivi (per le ipotesi di consolidato nazionale e di trasparenza fiscale si rinvia al paragrafo "Casi particolari"), a prescindere dal fatto che dette maggiori perdite trovino utilizzo in un periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2008. Pertanto, nel caso in cui la deduzione della quota di IRAP versata comporti l'emersione di una maggiore perdita da utilizzare totalmente in diminuzione di un altro reddito d'impresa dichiarato per il medesimo periodo d'imposta, non deve essere compilato il presente rigo ma il rigo R14, al fine di dare evidenza del reddito imponibile rideterminato. Nell'ipotesi in cui, invece, la maggiore perdita sia utilizzata solo in parte in diminuzione di un altro reddito d'impresa dichiarato per il medesimo periodo d'imposta, occorre compilare sia il presente rigo che il rigo R14.

Si fa presente che nel rigo in commento, con riferimento alle perdite d'impresa minore, vanno indicate solo quelle eventualmente dichiarate nei modelli UNICO 2007 e 2008, qualora rideterminate. Infatti, in virtù delle modifiche apportate dall'art. 36 del D.L. n. 223 del 2006 all'art. 8 del TUIR, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2007, solo le perdite generate nei periodi d'imposta relativi ai predetti modelli UNICO potevano essere riportate nei periodi d'imposta successivi.

Pertanto, nel **rigo R15** va indicato:

- in **colonna 1**, nell'ipotesi in cui il reddito d'impresa originariamente dichiarato sia stato totalmente o parzialmente compensato con una perdita pregressa o di periodo e detto reddito d'impresa venga rideterminato in misura inferiore in virtù dell'applicazione dell'art. 6 del D.L. n. 185 del 2008, la perdita eventualmente utilizzata in eccesso a copertura del maggiore reddito d'impresa originario, sempreché riportabile nei periodi d'imposta successivi.

Es. Reddito d'impresa dichiarato per il 2006 pari a 30.000, completamente compensato con una perdita pregressa. A seguito della deduzione del 10 per cento dell'IRAP versata, il predetto reddito viene rideterminato in misura pari a 27.000, la quota della perdita pregressa (pari a 3.000), non più utilizzata, va indicata nella colonna 1 del presente rigo, qualora riportabile nei periodi d'imposta successivi;

- in **colonna 2**, la maggiore perdita derivante dalla differenza tra la perdita rideterminata, tenendo conto dell'ammontare della quota di IRAP deducibile ai sensi dell'art. 6 del citato D.L. n. 185, e quella esposta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11;
- in **colonna 3**, la maggiore perdita di cui a colonna 1 e colonna 2 riportabile nei periodi d'imposta successivi, al netto della quota utilizzata a scomputo di altri redditi d'impresa dichiarati per il medesimo periodo d'imposta di cui al rigo R11;
- in **colonna 4**, la maggiore perdita di cui a colonna 3 non utilizzata in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi fino al periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2008, da riportare nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione della presente istanza.

Si precisa che la presente colonna va compilata anche nella particolare ipotesi in cui il soggetto che ha rideterminato una maggiore perdita risulti estinto a seguito di un'operazione straordinaria (es. fusione) e detta maggiore perdita (ovvero una quota della stessa) sia ereditata dal soggetto avente causa; in tal caso, occorre riportare nello stesso modulo in cui detta maggiore perdita è evidenziata la quota ereditata e non utilizzata dal soggetto avente causa fino al periodo d'imposta anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Nel **rigo R16** vanno indicate le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, qualora riportabili nei periodi d'imposta successivi ai sensi dell'art. 8 del TUIR, nella formulazione in vigore fino al 31 dicembre 2007. Per la compilazione del presente rigo si rinvia alle istruzioni fornite per il rigo R15, con particolare riferimento alle perdite d'impresa minore.

Nel **rigo RI7**, relativamente alle imposte sui redditi, riportare:

- in **colonna 1**, l'imposta a debito evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11 (ad esempio, rigo RN29 del modello UNICO PF 2007);
- in **colonna 2**, l'imposta a credito evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11 (ad esempio, rigo RN30 del modello UNICO PF 2007);
- in **colonna 3**, l'imposta a debito rideterminata;
- in **colonna 4**, l'imposta a credito rideterminata.

Il presente rigo va compilato anche nelle ipotesi previste a commento della colonna 1 del rigo R14. Si precisa, inoltre, che nel rideterminare l'imposta a debito o a credito (da indicare in colonna 3 o 4 del presente rigo) occorre tenere conto anche dell'eventuale credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, di cui all'art. 165 del TUIR, come ricalcolato a seguito dell'applicazione della disciplina in esame.

Nel rigo **RI8**, relativamente all'addizionale regionale all'IRPEF, riportare:

- in **colonna 1**, il codice regione che è possibile consultare nelle istruzioni alla dichiarazione del modello UNICO PF, fascicolo I;
- in **colonna 2**, l'addizionale a debito evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11; a tal fine, occorre fare riferimento all'importo di rigo RV7 del modello UNICO PF, fascicolo I;
- in **colonna 3**, l'addizionale a credito evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11; a tal fine, occorre fare riferimento all'importo di rigo RV8 del modello UNICO PF, fascicolo I;
- in **colonna 4**, l'addizionale a debito rideterminata;
- in **colonna 5**, l'addizionale a credito rideterminata.

Nel rigo **RI9**, relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF, riportare:

- in **colonna 1**, il codice comune che è possibile consultare nelle istruzioni alla dichiarazione del modello UNICO PF, fascicolo I;
- in **colonna 2**, l'addizionale a debito evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11; a tal fine, occorre fare riferimento all'importo di rigo RV15 del modello UNICO PF, fascicolo I;
- in **colonna 3**, l'addizionale a credito evidenziata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11; a tal fine, occorre fare riferimento all'importo di rigo RV16 del modello UNICO PF, fascicolo I;
- in **colonna 4**, l'addizionale a debito rideterminata;
- in **colonna 5**, l'addizionale a credito rideterminata.

Si fa presente che ai fini della rideterminazione dell'imposta sui redditi e delle relative addizionali occorre procedere seguendo le istruzioni fornite con la modulistica relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11.

Nel **rigo RI10**, riportare:

- in **colonna 1**, il maggior valore residuo dei crediti d'imposta per il riacquisto della prima casa e per l'incremento dell'occupazione (quest'ultimo non derivante dal quadro RU) rispetto a quello evidenziato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11. È possibile, infatti, che una quota (o l'intero ammontare) dei predetti crediti d'imposta non trovi più capienza nell'imposta rideterminata a seguito della deduzione del 10 per cento dell'IRAP versata. Esempio:
 - residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa indicato nella colonna 2 del rigo RN31 del modello UNICO PF 2007, fascicolo I, pari a 1.000;
 - residuo del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa rideterminato a seguito della minore imposta sui redditi, pari a 1.200;
 - maggior valore residuo da indicare nella presente colonna, pari a 200.
- in **colonna 2**, con riferimento ai crediti d'imposta derivanti dal quadro RU riportabili nei periodi d'imposta successivi, la differenza, se positiva, tra:
 - l'ammontare dei predetti crediti d'imposta utilizzato in diminuzione dell'imposta originariamente dichiarata nel quadro RN della dichiarazione dei redditi (ovvero nel quadro CN in caso di consolidato nazionale) relativa al periodo d'imposta di cui al rigo R11, e
 - l'ammontare dei predetti crediti d'imposta utilizzato in diminuzione dell'imposta rideterminata con la presente istanza.

È possibile, infatti, che una quota (o l'intero ammontare) di tali crediti d'imposta non trovi più capienza nell'imposta rideterminata a seguito della deduzione del 10 per cento dell'IRAP versata;

- in **colonna 3**, la differenza tra il credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, di cui all'art. 165 del TUIR, evidenziato nel quadro RN della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'impo-

sta di cui al rigo R11 (ovvero nel quadro CN in caso di consolidato nazionale) e quello rideterminato a seguito dell'applicazione della disciplina in esame. È possibile, infatti, che il predetto credito d'imposta debba essere ricalcolato per tenere conto del minor reddito complessivo, relativo al periodo d'imposta in cui il reddito estero è stato prodotto, così come rideterminato a seguito della deduzione del 10 per cento dell'IRAP versata. Nel caso in cui la predetta differenza sia negativa deve essere preceduta dal segno meno.

AVVERTENZA: la colonna 3 del presente rigo va compilata esclusivamente qualora non sia stato compilato il rigo R17 del presente modulo (ovvero qualora anche in presenza del rigo R17 sia stata compilata la colonna 1 del rigo R14). Diversamente, infatti, nel compilare il rigo R17 occorre già tenere conto del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero rideterminato. Nell'ipotesi particolare in cui l'unico dato da riportare nel modulo sia quello di cui alla presente colonna, occorre comunque compilare il rigo R11, colonne 1 e 2.

Nel **rigo R11**, occorre evidenziare gli importi chiesti a rimborso per il periodo d'imposta indicato nel rigo R11. A tal fine, riportare:

- in **colonna 1**, il risultato della seguente somma algebrica:

rigo R17, col. 1 – rigo R17, col. 3 + rigo R17, col. 4 – rigo R17, col. 2

- in **colonna 2**, il risultato della seguente somma algebrica:

rigo R18, col. 2 – rigo R18, col. 4 + rigo R18, col. 5 – rigo R18, col. 3

- in **colonna 3**, il risultato della seguente somma algebrica:

rigo R19, col. 2 – rigo R19, col. 4 + rigo R19, col. 5 – rigo R19, col. 3

Sezione II

La presente sezione deve essere compilata al fine di determinare l'importo complessivo da chiedere a rimborso con riferimento a tutti i periodi d'imposta evidenziati nella sezione I. In particolare, nel **rigo R12** occorre riportare il risultato della seguente somma algebrica, qualora positiva:

rigo R10, col. 1 + rigo R10, col. 2 – rigo R10, col. 3 + rigo R11, col. 1 + rigo R11, col. 2 + rigo R11, col. 3

Le somme spettanti, se di importo inferiore ai 1.549,37 euro, saranno messe a disposizione presso gli uffici postali previa esibizione di un modulo che verrà recapitato dall'Agenzia al contribuente creditore. Tali somme, se di importo superiore ai 1.549,37 euro, saranno accreditate sul conto corrente intestato al contribuente, nel caso in cui questi abbia già fornito le coordinate del proprio conto corrente. In assenza delle coordinate, il rimborso potrà essere erogato con vaglia cambiario della Banca d'Italia, dopo che siano stati eseguiti tutti gli adempimenti previsti dal D.M. 29/12/2000. Al riguardo, qualora non si sia già provveduto, si fa presente che è possibile comunicare i dati del proprio conto corrente direttamente via Internet, attraverso il sito www.agenziaentrate.gov.it alla voce "Servizi > Servizi telematici", oppure recandosi presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle entrate.

CASI PARTICOLARI

Consolidato nazionale

Per i soggetti che nel periodo d'imposta indicato al rigo R11 avevano partecipato al consolidato nazionale di cui agli art. 117 e seguenti del TUIR, essendo unico ai fini IRES il debito d'imposta della *fiscal unit*, legittimata alla presentazione dell'istanza di rimborso è la consolidante, sulla base degli imponibili IRES dei singoli soggetti partecipanti, rideterminati per effetto della deduzione forfettaria dell'IRAP. A tal fine, anche le società consolidate che rideterminano il reddito (o la perdita) ai sensi della disposizione in commento presentano il modello in esame, anche se nello stesso non è evidenziato alcun importo da rimborsare.

Al riguardo, si precisa che per consentire una corretta liquidazione del rimborso richiesto per il gruppo è opportuno che le istanze dei singoli soggetti partecipanti al consolidato siano presentate non oltre la data di presentazione dell'istanza relativa al consolidato nazionale.

Pertanto, le istanze devono essere compilate secondo le istruzioni generali precedentemente illustrate, con le seguenti particolarità.

Consolidante

Presenta:

- un'istanza ove indicare i dati relativi all'ente o società consolidante per la quale è rideterminato il reddito (o la perdita) originariamente dichiarato, riportando nella **colonna 1** del **rigo R12** il proprio codice fiscale; non devono, invece, essere compilati i righe da R17 a R111. Resta fermo che nel caso in cui la consolidante debba procedere alla richiesta di rimborso relativamente ad annualità per le quali non era stata esercitata l'opzione per la tassazione di gruppo, potranno essere compilate distinte sezioni I ove riportare i dati ai fini del calcolo del rimborso, senza tuttavia compilare la colonna 1 del rigo R12 e compilando i righe da R17 a R111, qualora presenti;
- un'istanza ove riportare i dati relativi al consolidato, al fine di evidenziare la perdita o il reddito complessivo di gruppo rideterminato, nonché la corrispondente minore imposta (o il maggior credito) e l'importo chiesto a rimborso. Dovrà, inoltre, essere barrata la **casella "Consolidato"** posta nel frontespizio.

Consolidate

Presentano un'istanza ove indicare i dati relativi alla società consolidata per la quale è rideterminato il reddito (o la perdita) originariamente dichiarato, riportando nella **colonna 1** del **rigo R12** il codice fiscale della società consolidante; non devono, invece, essere compilati i righe da R17 a R111. Resta fermo che nel caso in cui la consolidata debba procedere alla richiesta di rimborso relativamente ad annualità per le quali non era stata esercitata l'opzione per la tassazione di gruppo potranno essere compilate distinte sezioni I ove riportare i dati ai fini del calcolo del rimborso, senza tuttavia compilare la colonna 1 del rigo R12, e compilando i righe da R17 a R111, qualora presenti.

Interruzione o mancato rinnovo del Consolidato

Nell'ipotesi particolare in cui la consolidante e/o le consolidate abbiano compilato il rigo R15, colonna 2, al fine di evidenziare una maggiore perdita da trasferire al consolidato, e detta maggiore perdita, in tutto o in parte, sia riattribuita alla società che l'ha maturata in caso di interruzione o di mancato rinnovo della tassazione di gruppo, occorre riportare nella colonna 4 del rigo R15 del medesimo modulo in cui è evidenziata detta maggiore perdita, la quota di quest'ultima riattribuita al soggetto istante e non utilizzata fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Trasparenza fiscale

Per le società di persone e le associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, nonché per le società che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del medesimo testo unico, la deduzione forfetaria dalle imposte sui redditi del 10 per cento dell'IRAP versata è effettuata dalla stessa società/associazione trasparente in sede di determinazione della base imponibile da imputare ai soci/associati.

In tale ipotesi, quindi, sarà la società/associazione trasparente a rideterminare il proprio reddito al netto del 10 per cento dell'IRAP versata mediante presentazione del presente modello, anche se nello stesso non è evidenziato alcun importo da rimborsare, e a comunicare ai propri soci/associati la quota di rispettiva spettanza, affinché ciascuno di questi, previa rideterminazione della propria base imponibile, possa presentare – ricorrendone i presupposti – istanza di rimborso della maggiore imposta assolta.

Al riguardo, si precisa che per consentire una corretta liquidazione del rimborso richiesto è opportuno che l'istanza del soggetto trasparente sia presentata non oltre la data di presentazione dell'istanza del soggetto partecipante.

Pertanto, le istanze devono essere compilate secondo le istruzioni generali precedentemente illustrate, con le seguenti particolarità.

Soggetto partecipante

Il soggetto partecipante (socio, associato, beneficiario di Trust trasparente, ecc.) compila la presente istanza al fine di evidenziare il reddito (o la perdita) rideterminato, anche tenendo conto del reddito (o della perdita) rideterminato ricevuto per trasparenza, avendo cura di indicare in **colonna 3** del **rigo R12** il codice fiscale del soggetto partecipato (società di persone, etc.) ed in **colonna 2** uno dei codici desunti dalla tabella A, identificativo della tipologia di trasparenza fiscale relativa al soggetto partecipato.

Tabella A

- 1 Impresa familiare;
- 2 Azienda coniugale;
- 3 Società di persone e equiparate;
- 4 Società che abbiano optato per il regime di trasparenza ai sensi dell'art. 115 o 116 del TUIR;
- 5 Trust trasparente;
- 6 Trust misto.

Nell'ipotesi in cui i soggetti partecipati siano più di uno, occorre compilare più sezioni I ove indicare nel rigo R12 i relativi codici fiscali (colonna 3) nonché il codice identificativo della tipologia di trasparenza (colonna 2); va riportata, inoltre, la data di inizio e fine del periodo d'imposta (rigo R11). Tutti i dati relativi alla determinazione del rimborso (eventuale IRAP versata, reddito rideterminato, minore imposta etc.) vanno, invece, riportati solo nella prima delle suddette sezioni I.

È possibile che il soggetto partecipante ricalcoli il proprio reddito non solo per tenere conto della perdita o del reddito rideterminato imputato per trasparenza dalla società o associazione partecipata (o altro soggetto trasparente), ma anche in virtù di un versamento IRAP effettuato autonomamente (es. impresa individuale che partecipa ad una società trasparente); in tal caso, va compilato anche il rigo R13.

Soggetto trasparente

Il soggetto trasparente (società di persone, Trust trasparente, ecc.) compila la presente istanza avendo cura di indicare in **colonna 4 del rigo R12** uno dei codici desunti dalla tabella A, identificativo della propria tipologia di soggetto trasparente. Non devono, invece, essere compilati i rigi da R17 a R111 (tranne i casi di impresa familiare e di Trust misto).

Qualora il soggetto trasparente partecipi a sua volta ad un'altro soggetto trasparente, oltre a compilare la colonna 4 del rigo R12, devono essere compilate anche le colonne 2 e 3 del medesimo rigo secondo le istruzioni riportate al paragrafo precedente.

Resta fermo che nel caso in cui il soggetto "trasparente" debba procedere alla richiesta di rimborso relativamente ad annualità diverse da quelle per le quali vigeva un regime di trasparenza fiscale potranno essere compilate distinte sezioni I ove riportare i dati ai fini del calcolo del rimborso, senza tuttavia compilare la colonna 4 del rigo R12 e compilando i rigi da R17 a R111, qualora presenti.

Le istruzioni sopra fornite valgono anche negli altri casi assimilati alla trasparenza fiscale quali, ad esempio, il Trust trasparente, l'azienda coniugale ovvero l'impresa familiare.

Nell'ipotesi di impresa familiare o di Trust misto, detti soggetti possono presentare l'istanza evidenziando un importo rimborsabile dal momento che gli stessi sono assoggettati ad IRPEF/IRES.

Operazioni straordinarie

Nel caso in cui la società per la quale sono rideterminate maggiori perdite risulti estinta a seguito di scissione totale e dette maggiori perdite siano attribuibili, pro quota, alle società beneficiarie, queste ultime, al fine del riconoscimento delle maggiori perdite rideterminate ad esse attribuite, sono tenute ciascuna a presentare un'istanza per conto del soggetto estinto, evidenziando i dati relativi ai periodi d'imposta nei quali le maggiori perdite sono maturate. A tal fine, il presente modello va compilato secondo le istruzioni precedentemente fornite, con le seguenti particolarità:

- nel frontespizio vanno indicati i dati della società scissa e nel campo "Codice fiscale società", nella sezione "Dati relativi al rappresentante firmatario dell'istanza", il codice fiscale della beneficiaria che presenta l'istanza;
- nel rigo R15, colonna 2, va riportato l'intero importo della maggiore perdita rideterminata della società scissa;
- nel rigo R15, colonna 4, la quota di detta maggiore perdita non utilizzata dalla società beneficiaria fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2008, da riportare nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla presentazione dell'istanza.

In caso di scissione parziale, invece, l'istanza è presentata, agli stessi fini di cui sopra, esclusivamente dalla società scissa avendo cura di indicare nella predetta colonna 2 del rigo R15 l'intero importo della maggiore perdita rideterminata ed in colonna 4 la quota di detta maggiore perdita, per la parte di propria spettanza, non utilizzata fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31 dicembre 2008.